



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Prima Sezione Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, in composizione monocratica in persona del Giudice del lavoro dott. Paolo Mormile, con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella civile di primo grado, iscritta al n. 12630 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente

TRA

BALZANO TIZIANA (19/07/1959), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Serra Arturo;

(RICORRENTE)

E

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente per procura generale alle liti;

(RESISTENTE)

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ. notificato in data 9 aprile 2024, la sig.ra Tiziana Balzano conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Ufficio, l'INPS, domandando il pagamento della somma di € 6.335,57 a valere sul Fondo di Garanzia ex L.n. 297/1982 per il TFR maturato e non corrisposto dalla società datrice di lavoro insolvente Villa Tiberia s.r.l., in amministrazione straordinaria. La ricorrente contestava il rigetto della propria istanza presentata, in via amministrativa, il 15 giugno 2023, eccependo la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'INPS, e domandava altresì la condanna dell'ente al risarcimento di € 3.167,78 ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Costituendosi in giudizio, l'INPS contestava ed impugnava estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto ed articolato, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Il Giudice, sulle conclusioni delle parti, fissava la data del 27/02/2025, ore 00:00, per la discussione/trattazione della causa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti un termine perentorio, fino alla data della predetta udienza, per il deposito telematico delle note di trattazione scritta redatte in conformità del D.M. Giustizia 7 agosto 2023 n. 110, e dell'art. 46 disp. att. c.p.c.

Preliminarmente giova ricordare, , che in data 25 novembre 2021, per il tramite del proprio patronato, la ricorrente aveva già presentato una prima domanda telematica (all. 1) di accesso al Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR maturato presso la società Villa Tiberia S.r.l. (C.F. 80407440587), oggetto della presente controversia.

A seguito dell'istruttoria, l'INPS inoltrava in data 16 marzo 2022 richiesta di integrazione documentale (all. 3-5) al detto patronato.

I documenti richiesti per verificare i presupposti di accesso erano: dichiarazione di non opposizione, lettera di licenziamento, verbale di accordo sindacale, mandato conferito al patronato con copia del documento d'identità del lavoratore.

Non avendo ricevuto la documentazione integrativa, l'Istituto respingeva la domanda in data 3 marzo 2023 (all. 6-7) per mancato adempimento da parte dell'istante.

Successivamente, il 15 giugno 2023, la ricorrente presentava una nuova domanda telematica (all. 8), riferita al medesimo rapporto di lavoro ma indicando quale datore di lavoro la Tiberia Hospital S.r.l. (C.F. 02564310395).

Tale seconda istanza veniva rigettata il 25 agosto 2023 (all. 9) poiché non risultando alcuna procedura concorsuale in capo alla società indicata e veniva richiesto di integrare i documenti relativi alla prima domanda entro il termine di decadenza fissato al 21 settembre 2023.

In data 19 settembre 2023, venivano depositati documenti (all. 10) non conformi alla richiesta del 16 marzo 2022

Tuttavia, il provvedimento qui impugnato si riferisce alla seconda domanda, avente ad oggetto un'azienda, la Tiberia Hospital S.r.l., non dichiarata insolvente.

Il ricorso amministrativo presentato il 23 novembre 2023 risulta non valutato dall'Ente, poiché inoltrato con modalità non conformi all'obbligo di trasmissione telematica.

Orbene, la ricorrente ha presentato la prima domanda il 25 novembre 2021, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato soltanto il 29 marzo 2024.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, per le prestazioni non pensionistiche (quali ad esempio quelle del Fondo di Garanzia), l'azione giudiziaria deve essere promossa, a pena di decadenza, entro un anno dal termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Nel caso di specie, essendo stata presentata la domanda il 25 novembre 2021, il termine di decadenza scadeva al massimo entro il 25 maggio 2023 (considerando i 300 giorni di iter amministrativo).

Di conseguenza, il diritto della ricorrente era estinto per intervenuta decadenza prima della proposizione dell'azione giudiziaria.

La natura sostanziale della decadenza comporta l'estinzione definitiva del diritto stesso, rendendo inammissibile la relativa domanda giudiziale (v. Cass. civ. sez. lav., n. 29519/2022).

Tra l'altro, il ricorso amministrativo depositato dalla ricorrente è da ritenersi inefficace poiché proposto con modalità non telematiche, in violazione della determinazione presidenziale Inps n. 75/2010, che impone l'uso esclusivo dei servizi telematici a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Conseguentemente, la domanda inviata tramite posta non ha prodotto alcun effetto giuridico e l'INPS ha correttamente rifiutato di esaminarlo.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso giudiziario in epigrafe si palesa infondato e non può essere accolto.

Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.100.00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15 %

Roma, 26/04/2025.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile